

Bruxelles, 19.9.2014
COM(2014) 587 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

ALLEGATO 1

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del ... 2014 che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 434,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 464 parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 435, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) L'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo dispone che un Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 438, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione, che figurano, rispettivamente, nelle appendici A e B.

Fatto a ..., il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Moldova

Regolamento interno del Consiglio di associazione
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE - ZONA DI LIBERO SCAMBIO
GLOBALE E APPROFONDITO UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso "l'accordo"), esercita le sue funzioni come stabilito dagli articoli 434 e 436 dell'accordo.
2. Come stabilito dall'articolo 435, paragrafo 1, dell'accordo il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Se del caso e previo consenso di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo.
3. Come stabilito dall'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo ad organi specifici, istituiti in forza di tale accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al Comitato di associazione.
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo mutuo consenso, quando le circostanze lo richiedono.
2. La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle parti.

3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, entro 30 giorni prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare ad una riunione. Un membro che desidera essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 5

Delegazioni

1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o della Repubblica di Moldova, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente e, se del caso, distribuita al Consiglio di associazione.
3. Il segretariato invia la corrispondenza, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea degli Stati membri e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione della Repubblica di Moldova presso l'Unione europea, con copia, secondo il caso, al ministero degli Affari esteri o al ministero competente per gli scambi e le questioni commerciali della Repubblica di Moldova.

4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dal segretariato a nome del presidente del Consiglio di associazione. Tali comunicazioni vengono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica al Consiglio di associazione informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno entro 15 giorni di calendario prima della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione,
 - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione e
 - c) le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per la relativa approvazione entro i 20 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del Consiglio di associazione ed è approvato entro i 45 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del Consiglio di associazione. Una volta approvato, il verbale è

firmato dal presidente e dai due segretari. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il Consiglio di associazione prende decisioni e formula raccomandazioni previo mutuo consenso delle parti. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dall'Unione e dalla Repubblica di Moldova.
2. Il Consiglio di associazione può prendere decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai membri del Consiglio a norma dell'articolo 7 del regolamento interno, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico.
3. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata autonomamente e consecutivamente dall'Unione e dalla Repubblica di Moldova. Gli atti del Consiglio di associazione recano, rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione" ai sensi dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo. Il segretariato del Consiglio di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie, con la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione reca la data della sua entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono autenticate dai due segretari.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione e alla riproduzione di documenti sono a carico dell'Unione europea. Nel caso in cui la

Repubblica di Moldova richiede l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle previste all'articolo 12 del presente regolamento interno le relative spese sono sostenute dalla Repubblica di Moldova.

3. Le altre spese connesse all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di associazione

1. Conformemente all'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato è composto da rappresentanti dell'Unione, da una parte, e da rappresentanti della Repubblica di Moldova, dall'altra, al livello stabilito dall'accordo.
2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni/raccomandazioni per la relativa approvazione. In conformità all'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione può conferire al Comitato di associazione il potere di prendere decisioni.
3. Il Comitato di associazione prende le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza dell'accordo.
4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le Parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di Comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il consenso delle due parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni del precedente articolo 11.

**Regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE - ZONA DI LIBERO SCAMBIO
GLOBALE E APPROFONDITO UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso "l'accordo"), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti da tale accordo e ad esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 438, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.
2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di associazione. Esamina qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di associazione. Sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la relativa adozione.
3. Come disposto dall'articolo 437, paragrafo 2, dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti dell'Unione e da rappresentanti della Repubblica di Moldova, di norma a livello di alti funzionari pubblici che dispongono di competenze relative alle questioni specifiche da affrontare in una data riunione.
4. A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", quando svolge i compiti ad esso assegnati secondo le disposizioni del titolo V dell'accordo è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili nel campo degli scambi e delle questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile nel campo degli scambi e delle questioni commerciali, funge da presidente in conformità al successivo articolo 2. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.
5. Come disposto dall'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri ad esso conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.
6. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Comitato di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Comitato di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Fatti salvi altri accordi delle parti, il Comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del Comitato di associazione.
2. Ciascuna riunione del Comitato di associazione è convocata dal presidente ad una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ad una data, in un luogo e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del Comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
5. A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova, responsabili nel campo degli scambi e delle questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione sia trasmessa al presidente del Comitato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente del Comitato di associazione è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente del Comitato di associazione. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Moldova.
4. Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della Repubblica di Moldova e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica al Comitato di associazione informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del Comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come previsto al successivo articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del Comitato di associazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4. Il presidente della riunione del Comitato di associazione può, previo consenso dell'altra parte, invitare su base ad hoc i rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione presentata al Comitato di associazione,
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Comitato di associazione e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al Comitato di associazione per la relativa approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del Comitato di associazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno.
4. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del Comitato di associazione della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il Comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up da intraprendersi a cura delle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del Comitato di associazione. A tal fine il Comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione ad un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il Comitato di associazione prende decisioni nei casi specifici nei quali l'accordo conferisce ad esso il potere di prendere decisioni o laddove tale potere sia stato ad esso delegato dal Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante

comune accordo delle parti. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 2, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale la decisione o la raccomandazione è adottata.

2. Il Comitato di associazione può prendere decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente del Comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata autonomamente e consecutivamente da un rappresentante di ciascuna parte.
3. Gli atti del Comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione". Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono autenticate dai due segretari.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le parti.
6. Ciascuna delle parti può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il Comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Comitato di associazione sono l'inglese e il rumeno.
2. Salvo decisione contraria, il Comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in entrambe tali lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni, alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 438, paragrafo 1.

Articolo 16

Sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati

1. Conformemente all'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo il Comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati o comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati, comitati o organi speciali, definirne o modificarne il mandato. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del Comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato, comitato o organo speciale di cui al precedente paragrafo 1.
3. Le riunioni dei sottocomitati istituiti in forza dell'accordo possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nel paese partner o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero essere la piattaforma per monitorare i progressi in materia di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4. Il segretariato del Comitato di associazione riceve in copia tutta la corrispondenza pertinente, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti un sottocomitato, un comitato o un organismo speciale di cui al precedente paragrafo 1.
5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni indirizzate al Comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", salvo altrimenti previsto.

ALLEGATO II

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del ... 2014

relativa all'istituzione di due sottocomitati specializzati

Il CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-Repubblica di Moldova,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 439,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 465 parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) L'articolo 439, paragrafo 2, stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati. L'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati possono essere modificati previo ulteriore accordo delle parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'appendice A. Il regolamento interno dei sottocomitati è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati dell'accordo di associazione UE-Moldova adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Moldova.

Fatto a ..., il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Moldova

Appendice A dell'ALLEGATO II

Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova

Sottocomitati istituiti:

- 1) sottocomitato in materia di giustizia, libertà e sicurezza;
- 2) sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori.

**DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI
MOLDOVA**

del ... 2014

**relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"**

II CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014 a norma dell'articolo 464 dell'accordo.
- (2) Il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" affronta tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) come definito all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo.
- (5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito è opportuno che il Consiglio di associazione deleghi al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati del summenzionato accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione delega al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni

commerciali) di tale accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati del summenzionato accordo.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Moldova